



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2014**

n. 952

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il - 7 AGO 2014 N. 1552 e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al 17 AGO 2014.
Li - 7 AGO 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 1^

DETERMINAZIONE

n. **167** del **15/07/2014**

OGGETTO: Sentenza Tribunale di Taranto n. 374/14. Esecuzione nelle more
dell'adempimento ex art. 194 comma 1, lett. a), T.U.O.E.L. d.lgs.
n. 267/00.

Visto
965/14

In data 15/07/2014, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 - 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

VISTI:

- il Decreto 19 dicembre 2013 che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2014 al 28 febbraio 2014;
- il Decreto del 13/02/2014 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014.

RILEVATO che:

In data 20/02/2014, assunta al protocollo generale in pari data al n. 4906, è stata notificata copia della sentenza del Tribunale di Taranto n. 374/14, dalla quale si evince che il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Italo Federici ha così disposto:

- a) dichiara la risoluzione del contratto preliminare concluso il 15 novembre 1999 per inadempimento del promissario acquirente e, per l'effetto, **CONDANNA** l'ente convenuto **all'immediato rilascio dell'immobile** sito in Castellaneta alla via Muricello n. 27, censito in catasto al foglio 128, plla 316, sub 1;
- b) **CONDANNA** il Comune di Castellaneta al risarcimento dei danni, che liquida all'attualità in euro 15.218,00, oltre interessi legali dal giorno di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- c) **CONDANNA** il Comune convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.730,00, di cui euro 178,00 per esborsi, oltre IVA e cpa come per legge;
- d) **PONE** definitivamente a carico dell'ente convenuto gli oneri peritali come liquidati nel corso del procedimento. con decreto del 13 marzo 2012.

DATO ATTO che: il legale di fiducia della sig.ra PINTO Angela, avv. Nicola Rotolo con studio in Palagiano alla Via Pascoli n. 3, ha più volte sollecitato l'adempimento, e, da ultimo, in data 04/07/2014 ha notificato atto di precetto assunto al protocollo generale in pari data al n. 16490, per l'importo complessivo di € 22.600,76, di cui € 15.278,00 per sorte capitale ed € 4.051,97 per spese legali, comprensivi di I.V.A. – C.A.P. e spese successive (richiesta copia atto, notifica sentenza, registrazione e spese atto di precetto).

EVIDENZIATO che:

- detta sentenza, come già prima riportato, è passata in giudicato, per cui necessità procedere alla liquidazione delle somme riportate in sentenza ed in atto di precetto;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, l. 30/1997, di conversione del d.l. 669/1996, così come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 388/2000, le Amministrazioni pubbliche (tra cui gli enti locali) completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atti di precetto;
- che l'Osservatorio Finanza e contabilità enti locali ha precisato nel Principio Contabile n. 2/101 e ss. che:
 - *Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso (A rafforzare tale interpretazione anche il parere Campania 22/09).*
 - *Nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente. Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative*

elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;

- che, quanto alle connotazioni dei debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 194 – la Deliberazione n. 20/2007/G della Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna, nella quale si legge che ““Con particolare riferimento alla fattispecie che qui interessa (debito sorto da sentenza esecutiva), occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione, la cui validità è stata oggetto di deliberazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, consistente nell' “accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente” (Delibera 1/ 2007 Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia). Deve, altresì, aggiungersi che, in ogni caso, dal riconoscimento di legittimità discende l'obbligo, per l'ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio;

DATO ATTO che è decorso del termine anzidetto di 120 giorni accordato dalla legge per disporre l'esecuzione della sentenza;

RAVVISATA la necessità di procedere all'impegno ed alla liquidazione delle somme riportate in sentenza sia per sorte capitale che per spese legali, anche al fine di evitare ulteriori atti esecutivi che comporterebbero ulteriori esborsi;

RITENUTO di procedere con atto gestionale al pagamento delle somme liquidate in sentenza, onde prevenire aggravii di spesa a carico del bilancio comunale;

VISTI gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 56 del 30/06/2014.

D E T E R M I N A

- a) disporre, per tutte le motivazioni riporta in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, la liquidazione della complessiva somma di € 22.600,76, di cui € 15.278,00 per sorte capitale ed € 4.051,97 per spese legali, comprensivi di I.V.A. – C.A.P. e spese successive (richiesta copia atto, notifica sentenza, registrazione e spese atto di precetto) in favore della sig.ra PINTO Angela, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Rotolo del Foro di Taranto con studio in Palagiano alla Via Pascoli n. 3, giusta sentenza del Tribunale di Taranto n. 374/14, richiamata in premessa, relativa al Giudizio di 1° grado.
- b) Imputare la somma predetta al cap. 3 intervento 1010208 del bilancio 2014, in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 5 AGO 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dot.ssa Francesca CAPRIULO)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, _____

Il Capo Area resp. proc.